



COMUNE di FORMIA

PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza n. 24 del 10.08.2023

Oggetto: divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e in lattina, sui litorali della Città di Formia nel periodo dal 14 agosto al 16 agosto 2023 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica.

IL SINDACO

Premesso che la città di Formia è un territorio a vocazione turistica balneare e, pertanto, è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione e dell'intera città in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un'immagine curata del litorale, in particolar modo nel periodo che va dal 14 agosto al 16 agosto 2023, in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

Atteso che in occasione del periodo su indicato è consuetudine da parte dei fruitori delle spiagge libere intrattenersi oltre l'orario di balneazione pertanto è prevedibile un notevole afflusso di persone, in particolare di giovani e che dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche potrebbero derivare comportamenti pericolosi per l'ordine e la pubblica sicurezza;

Considerato:

1. l'abbandono di bicchieri e bottiglie di vetro frantumati potrebbe costituire un potenziale pericolo per l'incolumità degli astanti, oltre che per il personale impegnato nella pulizia delle predette aree;
2. dal consumo di alcolici e di altre bevande potrebbero dunque derivare comportamenti pericolosi per l'ordine e la pubblica sicurezza;

Visto l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

Ritenuto assolutamente urgente ed improcrastinabile adottare regole stringenti e vincolanti finalizzate a salvaguardare e tutelare la sicurezza delle spiagge dei luoghi, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

Ritenuto necessario VIETARE sugli arenili del litorale cittadino e sulle aree e giardini pubblici del Comune di Formia qualsiasi forma di utilizzo improprio, quali il bivacco e/o il campeggio in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, oltre all'uso di bevande alcoliche e superalcoliche ed altre bevande in bottiglia di vetro e in lattina dal 14 agosto al 16 agosto 2023;

Vista e richiamata l'Ordinanza balneare n. 129 del 28.04.2022 prot. gen. 23763 del 28.04.2023;

Vista e richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 14 giugno 2023 di divieto di accensioni fuochi nel periodo di massimo rischio dal 15 giugno al 30 settembre 2023;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

Vista la nota prot. nr. 44878 del 10.08.2023 con cui si è provveduto a trasmettere preventivamente la presente Ordinanza alla Prefettura di Latina, secondo quanto previsto dall'art.54 c.4 del D.Lgs. 167/2000;

ORDINA

per le motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, per il periodo dal 14 agosto al 16 agosto 2023:

- a) **di vietare sugli arenili del litorale cittadino e sulle aree e giardini pubblici del Comune di Formia qualsiasi forma di utilizzo improprio, quali il bivacco e/o il campeggio in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;**
- b) ai titolari dei pubblici esercizi all'interno degli stessi e nelle relative aree di pertinenza nonché ai titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, ubicati sull'intero territorio cittadino **il divieto di:**
- 1. vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche, poste in contenitori di vetro e/o lattine, dalle ore 18.00 alle ore 06.00;**
 - 2. vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, nella zona della cosiddetta "Movida" e segnatamente nelle zone di Piazza Tommaso Testa, Largo Paone, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via Porto Caposele - Pineta di Vindicio - Via Tito Scipione - Lungomare di Vindicio, Lungomare di Gianola dalle ore 02,00 sino alle ore 06,00;**

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, con avvertenza che l'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000;

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine, per quanto di loro competenza e pubblicizzata sul sito internet comunale ed a mezzo stampa locale.

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità **dal giorno 14 agosto 2022 fino al 16 agosto 2023**, salvo diverse e successive disposizioni;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine per quanto di loro competenza.

L'invio per conoscenza a mezzo pec al Prefetto di Latina ed alla Questura di Latina;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

II SINDACO
Dott. Gianluca TADDEO